



DIREZIONE GENERALE

## CIRCOLARE N. 11

**Ai Responsabili Provinciali e zionali  
Agli Operatori delle Sedi**

e p.c.

**Ai Presidente Nazionale ANMIL  
Ai Presidenti Territoriali ANMIL  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Cessazioni dal 1° settembre 2019 del personale scolastico interessato da anticipo pensionistico

Con Circolare n. 4644 di venerdì 1° febbraio il MIUR ha fornito le attese indicazioni operative in ordine alla riapertura dei termini e della procedura *Polis* per la presentazione, da parte del **personale scolastico interessato dalle note disposizioni di anticipo pensionistico introdotte dal DL 4/2019** (pensione anticipata “*Quota 100*”, pensione anticipata ordinaria con congelamento del requisito contributivo a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, pensione anticipata “*opzione donna*”), delle **domande di cessazione dal servizio a far data dal 1° settembre 2019**.

Si tratta, in particolare, del personale scolastico (docente, educativo, A.T.A e Dirigenti Scolastici) che, in possesso dei seguenti requisiti, potrà accedere a **pensione anticipata a decorrere dal 1° settembre 2019**:

- **62 anni di età e 38 anni di contribuzione entro il 31/12/2019** (“*Pensione Quota 100*”, con “*maturazione virtuale*” del requisito che viene a compimento nel quadrimestre settembre/dicembre 2019);
- **41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini entro il 31/12/2019** (pensione anticipata ordinaria, conseguibile sempre con “*maturazione virtuale*” del requisito che viene a compimento nel quadrimestre settembre/dicembre 2019). In tal caso viene anche consentito di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale liquidazione della pensione con richiesta da formularsi in unica istanza nella quale gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione incondizionata dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part-time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Come già precedentemente precisato dal MIUR, detta ultima facoltà è conferita solo a coloro che non hanno già raggiunto il 65° anno di età;
- **per le sole donne, 58 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2018** (pensione anticipata “*opzione donna*”).





## DIREZIONE GENERALE

Le **domande di cessazione** per le causali sopra indicate (ed eventuali revoche delle medesime) potranno essere presentate **a partire da lunedì 4 febbraio ed entro il termine del 28 febbraio 2019** secondo le seguenti modalità:

- i **Dirigenti Scolastici** e il **personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo**, ivi compresi gli **insegnanti di religione** sono tenuti ad utilizzare in via esclusiva la **procedura web POLIS “istanze on line”**, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;
- il personale delle **province di Trento, Bolzano ed Aosta**, dovrà invece presentare le domande in **formato cartaceo** direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Rimane a tal riguardo confermato, anche per i **Dirigenti Scolastici**, il termine finale del **28 febbraio 2019** per la presentazione delle domande di dimissione volontaria con cessazione al 1° settembre 2019 e maturazione virtuale dei requisiti pensionistici entro il quadrimestre settembre/dicembre dell'anno.

Nella domanda di cessazione tutti i diretti interessati sono tenuti a dichiarare, espressamente, la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti per il diritto a pensione.

Per quanto riguarda la **gestione delle domande di cessazione**, la circolare MIUR n. 4644 ribadisce alcune disposizioni generali già diramate con precedenti circolari e detta **modalità e tempistica per le operazioni di accertamento del diritto a pensione** del personale dimissionario:

- per l'accettazione delle suddette domande di dimissioni volontarie non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione. È prevista invece la successiva emissione di un provvedimento formale di accettazione solo nel caso in cui le autorità competenti comunicano agli interessati, entro il 30 marzo 2019, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso;
- l'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato da parte delle competenti sedi INPS dandone periodico relativo riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale. Tale accertamento dovrà essere effettuato **entro il termine ultimo del 10 maggio 2019** per le istanze *Polis* presentate entro la precedente scadenza del 12 dicembre 2018, e del 31 maggio 2019 per le istanze di cessazione che potranno invece essere presentate da qui al 28 febbraio prossimo;
- il rispetto di tale adempimento e relativa tempistica presuppone ovviamente la preventiva sistemazione dei conti assicurativi dei lavoratori, anche con l'intervento del MIUR. Per tale via, gli Ambiti provinciali e le Istituzioni scolastiche interessate vengono invitate a definire con sollecitudine le domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte prima del 1° settembre 2000 (ante subentro Inpdap) e ancora pendenti: le posizioni dei dimissionari al 12 dicembre dovranno essere sistemate entro la data ultima del 31 marzo 2019, mentre le posizioni di coloro i

## DIREZIONE GENERALE

quali presenteranno dimissioni entro questa tornata di riapertura dei termini al 28 febbraio dovranno essere sistemate progressivamente entro il 17 maggio 2019.

La Circolare MIUR n. 4644 scioglie, inoltre, la riserva contenuta nella precedente Circolare 50647/2018 in ordine alla modalità di **presentazione delle istanze di cessazione** del personale destinatario di comunicazioni INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso ad **APE Sociale**.

Estendendole anche ai beneficiari di certificazione del diritto ad anticipo pensionistico in qualità di **lavoratori precoci** (requisito contributivo “congelato” a 41 anni dal DL 4/2019 e che, laddove maturato virtualmente entro il 31.12.2019, consentirà l’accesso a pensione a decorrere dal 1° settembre 2019). Costoro, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS, avranno possibilità di *“presentare la **domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2019**”*.

La circolare MIUR n. 4644 prende in considerazione anche la categoria dei **“lavoratori gravosi”**, estendendo la possibilità di **dimissioni cartacee al 1° settembre 2019** anche nei confronti dei soggetti che, in virtù di tale riconoscimento, ottengano il diritto a pensione anticipata.

Si ricorda che il beneficio indirizzato a tali lavoratori si sostanzia nella possibilità di accesso a pensione di vecchiaia e anticipata senza l’applicazione dell’incremento della speranza di vita di 5 mesi previsto per il biennio 2019/2020. Tale esonero dai 5 mesi di incremento, nei confronti dei pensionamenti anticipati, è stato già disposto in via generalizzata dall’art. 15 del D.L. n. 4/2019 nei confronti di tutti i lavoratori, svuotando quindi di interesse in quella parte la disciplina dei lavori **“gravosi”**.

Il riferimento alla *“pensione anticipata”* contenuto nella circolare MIUR è, quindi, evidentemente erraneo: il beneficio riconducibile in via esclusiva al riconoscimento dello status di lavoratore **“gravoso”**, e che quindi giustifica l’attivazione dello specifico “prodotto” previdenziale, è quello collegato ai **pensionamenti di vecchiaia**, e vale a dire **congelamento del requisito anagrafico a 66 anni e 7 mesi anche nel corso del biennio 2019/2020**.

È da ritenersi, pertanto, che, in virtù del richiamo operato dalla circolare MIUR, venga di fatto data possibilità al personale scolastico che ritenga di appartenere ad una delle categorie di professioni gravose di cui all’allegato B L. n. 205/2017 (nello specifico, *“Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido”* che svolgono tale professione da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento), e che raggiunga i **66 anni e 7 mesi di età entro il 31/12/2019** nonché i **30 anni di contribuzione entro il 31/08/2019**, di presentare dimissioni cartacee per accedere a pensione di vecchiaia dall’01/09/2019.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Allegato Circolare MIUR n. 4644 dell’01/02/2019*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Sandro Giovannelli)**